



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

Protocollo: **197916/R.U.**

## **DIREZIONE CENTRALE GESTIONE ACCISE E MONOPOLIO TABACCHI**

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, in particolare l'articolo 62-quater, comma 1-bis, che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, del regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni;

**VISTO** che la società Calumet Sas di Malia Dario & C., C.F. 03857350619, in data 13 aprile 2015 ha presentato istanza di autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione sito in Lusciano (CE), via Acerbo, 172, al quale è stato rilasciato il codice di imposta CEPLI0006;

**CONSIDERATO** che in data 10 luglio 2015 la citata società ha richiesto "l'annullamento dell'autorizzazione" all'istituzione del deposito ed ha dichiarato che "il deposito non è mai stato operativo";

**VISTO** il verbale delle operazioni di verifica redatto in data 6 settembre 2017 e pervenuto in data 24 ottobre 2018 dall'Ufficio dei monopoli per la Campania, nel quale è accertato che non risultano giacenze di prodotti liquidi da inalazione e che non sono mai state effettuate operazioni di carico e scarico;

**ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Per i motivi indicati in premessa, si prende atto della richiesta di annullamento dell'istanza di istituzione del deposito di prodotti liquidi da inalazione sito in Lusciano (CE), via Acerbo, 172 (codice di imposta CEPLI0006), con conseguente cancellazione dall'elenco dei soggetti autorizzati pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia.

*Roma, 12/12/2018*

**Fabio Carducci**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993